

### Concordato preventivo ed operazioni bancarie

TRIBUNALE DI BERGAMO, sentenza 21 novembre 2011; *GU Gaballo; Franco C. s.r.l. c. Banca P.*

**Operazioni bancarie – Anticipazione su crediti con mandato all’incasso e patto di compensazione – Ammissione del cliente a concordato preventivo – Prosecuzione del rapporto – Riscossione di crediti dopo l’apertura della procedura – Diritto della banca di trattenere le somme riscosse – Sussiste**

(L.fall., art. 167, 168, 169)

L’ammissione del cliente al concordato preventivo non determina lo scioglimento della convenzione di anticipazione su crediti, contenente il mandato all’incasso ed il c.d. patto di compensazione, intercorsa con la banca e quest’ultima ha il diritto di trattenere le somme riscosse dopo l’apertura della procedura a soddisfacimento dei propri crediti. (1)

(*Omissis*)

Banca P. ha eccepito la carentia di legittimazione e di interesse ad agire della società attrice perché sarebbero i singoli creditori asseritamente lesi nel loro diritto al pari trattamento ad essere legittimati a fare valere l’ipotetica violazione della *par condicio creditorum*.

La duplice eccezione è infondata:

- sotto il profilo dell’interesse ad agire, perché la società attrice in persona del suo legale rappresentante ha l’evidente interesse, al fine di evitare il fallimento, a realizzare un attivo il più possibile vicino alla percen-

tuale concordataria di soddisfazione proposta ai creditori chirografari;

- ancora sotto il profilo dell’interesse ad agire, questa volta dei creditori concordatari, dal momento che il loro interesse alla tutela della *par condicio creditorum* può essere fatto valere solo dal commissario giudiziale, il quale in questa sede agisce per conto della procedura di concordato preventivo;

- sotto il profilo o della legittimazione attiva, dal momento che la società attrice, secondo la sua prospettazione, sarebbe titolare del diritto alla restituzione delle somme incassate dalla banca convenuta.

Nel merito, il concreto funzionamento del rapporto contrattuale oggetto di causa può essere descritto come segue sulla scorta della documentazione bancaria prodotta da entrambe le parti.

Col contratto in data 9 dicembre 2004 Banca P. concedeva a Franco C., già titolare dal 10 aprile 2003 del conto corrente ordinario n. 23564, una serie di aperture di credito tra le quali rileva in questa sede quella definita "promiscua commerciale" di euro 7.500.000 con scadenza a revoca utilizzabile come anticipo effetti in c/evidenza ... anticipo effetti SBF ... Sino a diversa nostra comunicazione, siete autorizzati a regolare contabilmente ogni rapporto dovuto in dipendenza delle aperture di credito concesse sul conto corrente rispettivamente indicato per ognuna di esse.

Tra le varie modalità operative previste dal contratto, venne in concreto adottata in via quasi esclusiva l'anticipazione salvo buon fine dell'importo di ricevute bancarie non ancora scadute, previa registrazione delle stesse in conto anticipi con autorizzazione alla banca in via continuativa ad effettuare – sino alla concorrenza del fido disponibile e comunque nel limite dell'importo delle presentazioni effettuate – operazioni di giroconto dal conto anticipi al conto corrente ordinario del cliente medesimo (art. 4.3).

In ogni caso, l'art. 5 del contratto di conto corrente in data 10 aprile 2003 prevedeva che quando esistono tra la banca e il correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni

caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

In pratica, in forza dei predetti accordi contrattuali, Banca P. era tenuta a tollerare in favore della Franco C. un passivo del conto corrente fino alla concorrenza massima di euro 7.500.000 e nei limiti del valore degli effetti commerciali, costituiti quasi esclusivamente da ricevute bancarie, presentati alla banca (cd. "portafoglio"). All'atto della presentazione da parte della società di una distinta effetti, quest'ultima veniva a godere di un corrispondente fido (con la clausola di salvo buon fine dell'incasso degli effetti alla loro scadenza) accreditatole immediatamente su un apposito conto "cessioni", le cui risultanze confluivano poi nel conto corrente ordinario; a fronte di ciò la banca incamerava contestualmente gli effetti presentati, assicurandosi così uno strumento solutorio per rientrare dal fido accordato mediante il relativo incasso alla scadenza e al, connesso patto di compensazione, il tutto con la clausola di salvo buon fine. Pertanto, una volta presentati gli effetti e accreditati gli stessi sul conto cessioni, il cliente poteva godere di un corrispondente fido fino alla scadenza degli effetti medesimi, scadenza alla quale il fido si estinguiva. Gli estratti conto prodotti da parte convenuta evidenziano la costante applicazione di tale "patto di compensazione"; infatti all'atto dell'incasso delle somme portate dalle ricevute bancarie, veniva corrispondentemente estinto il fido accordato da Banca P. a Franco C. mediante conformi annotazioni, sia nel conto cessioni che nel conto corrente ordinario, nel quale infatti l'esposizione della correntista verso la

banca si riduceva per importo pari a quello delle ricevute incassate. Parte attrice, pur senza contestare in fatto che quella sopra descritta fosse l'effettiva operatività del rapporto contrattuale, contesta la sussistenza di qualsiasi patto di compensazione, deducendo che il rapporto giuridico tra il correntista e la banca sarebbe stato di mero mandato all'incasso, senza alcun trasferimento del credito portato dagli effetti, dei quali rimaneva titolare il mandante. Al contrario, il patto di compensazione tra le parti, come abbiamo visto, risulta documentalmente provato dai contratti di conto corrente e di apertura di credito, e in ogni caso deve ritenersi meramente ricognitivo dell'art. 1853 c.c. dove si legge che se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.

Solo nella memoria di replica parte convenuta ha eccepito l'inopponibilità alla procedura della predetta pattuizione perché priva di data certa. Ma, a parte la considerazione che incombeva a parte attrice la prova del patto contrario, l'eccezione risulta comunque tardiva perché, trattandosi di eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere dedotta entro il termine decadenziale della memoria *ex* art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. Veniamo ora alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale che ci occupa.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità il conto corrente bancario – in generale – è un contratto innominato misto, risultante dall'unione di prestazioni relative a più contratti nominati, che si coordinano per la realizzazione di una

prestazione principale di mandato: il rapporto è quindi disciplinato dalle norme relative al mandato e, in quanto compatibili, da quelle relative agli altri contratti nominati cui si riferiscono le singole prestazioni; qualora poi il conto corrente acceda ad altri contratti bancari tipici, nel caso di specie a quello di anticipazione bancaria su effetti ceduti salvo buon fine, la disciplina del mandato va coordinata con quella di tali contratti.

Ne consegue che l'accredito, da parte di una banca, in un conto corrente assistito da apertura di credito, di somme rimesse dal correntista o da terzi o provenienti da distinta posizione debitaria dell'istituto di credito, costituisce un'operazione che, salvo patto contrario, s'inserisce nell'ambito dell'unitario complesso rapporto di conto corrente e non realizza un'obbligazione autonoma della banca di rimettere al cliente le somme riscosse, suscettibile di compensazione legale con il saldo passivo, in quanto determina una semplice variazione qualitativa del debito del correntista, la quale può configurare secondo le circostanze, o un atto ripristinatorio della disponibilità del correntista medesimo, ovvero un atto direttamente solutorio del debito di questi, risultante dal saldo contabile (Cass. n. 3919/1987; Cass. n. 9064/1992; Cass. n. 1727/1995; Cass. n. 7615/1996; Cass. n. 1672/1999). Il meccanismo di funzionamento del conto corrente bancario induce, infatti ad escludere che possa darsi compensazione in senso proprio tra i risultati di operazioni di segno opposto registrate nello sviluppo attuativo del rapporto, rimanendo l'effetto di compensazione, secondo il disposto

dell'art 1853 c.c., limitato alla diversa fattispecie dei saldi attivi e passivi di più rapporti o più conti esistenti tra la banca e lo stesso cliente (Cass., sez. II, 28 giugno 2002, n. 9494 in motivazione). Alla stregua dei principi di diritto che precedono, il "patto di compensazione" previsto nel rapporto tra le parti odierne non integra una compensazione in senso tecnico, ma un mero effetto contabile dell'esercizio del diritto, spettante al correntista, di variare continuamente la sua disponibilità; in altri termini l'annotazione delle riscossioni e dei pagamenti non fa sorgere crediti o debiti in senso giuridico, ma serve a rappresentare le modificazioni quantitative che il rapporto subisce nel suo svolgimento, e quindi ad attuare un continuo regolamento contabile dei singoli crediti.

Stabilita la non configurabilità nel caso di specie di una compensazione in senso tecnico, e la conseguente inapplicabilità dell'art. 56 l.fall, assume rilievo la circostanza, controversa tra le parti, della prosecuzione del rapporto dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo.

Ebbene, il rapporto è certamente proseguito anche dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, in assenza di alcuna comunicazione di recesso; tale non è infatti la lettera 18 dicembre 2009 con la quale Banca P. comunicava a Franco C. il trasferimento dei rapporti a sofferenza, peraltro in data ampiamente successiva alla prima richiesta di restituzione del commissario giudiziale con raccomandata del 14 maggio 2009. Si consideri inoltre che il piano concordatario prevedeva la prosecuzione dell'attività al fine

di mantenere in essere l'avviamento commerciale e nella prospettiva di una rapida cessione in affitto ovvero di un'alienazione dell'attività aziendale (vedi relazione ex art. 172 l.fall. pag. 19). L'esercizio provvisorio cessò in data 31 luglio 2009, anche se gli ultimi dipendenti rimasero in forza fino al 15 settembre 2009, ma deve ritenersi che il conto corrente sia rimasto operativo anche oltre per l'accreditamento dei bonifici, l'ultimo dei quali avvenuto in data 13 aprile 2010, addirittura dopo il decreto di omologa del concordato. Né l'accensione da parte del Commissario Giudiziale di un altro conto corrente presso la Banca P.I. esclude la prosecuzione del rapporto originario con Banca P. In definitiva si trattava di un rapporto pendente proseguito anche dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 167 l.fall., dove si prevede che durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa. Non vi è quindi alcuna ragione per escludere una parte del regolamento contrattuale tra le parti, in particolare quel "patto di compensazione" – in senso atecnico – in virtù del quale Banca P., una volta incassate le somme relative al portafoglio presentato da Franco C., andava automaticamente a estinguere per il corrispondente importo il fido accordato alla correntista, incamerando così le somme la cui ripetizione si richiede in questa sede. Nello stesso senso si è espressa Cass., sez. I, 1° settembre 2011, n. 17999 affermando, con riferimento a un'analoga ipotesi di amministrazione controllata, che in tema di anti-

cipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il

principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né il curatore fallimentare – ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento – hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito). Diversamente opinando si arriverebbe alla conseguenza giuridicamente inaccettabile che il rapporto contrattuale continuerebbe con la banca tenuta a curare l'incasso del portafoglio presentato mantenendo l'apertura di credito in favore del correntista – come di fatto è avvenuto – con esclusione del patto di compensazione contrattualmente previsto quale elemento essenziale del sinallagma contrattuale.

Ne consegue la reiezione della domanda di ripetizione proposta da Franco C. nei confronti di Banca P., anche in relazione ai bonifici incassati, essendo il patto di compensazione riferibile all'intera operatività del conto corrente bancario.

Le spese di causa seguono la scombenza e si liquidano come in dispositivo. (*Omissis*).

### (1) **Anticipazione su crediti e concordato preventivo**

1. La sentenza in rassegna<sup>1</sup> si occupa del tema, tuttora dibattuto, degli effetti del concordato preventivo – che si avvia a divenire, nel sistema, la procedura concorsuale "principe", alla quale il nostro legislatore, come dimostra il recentissimo intervento di cui al d. l. n. 83 del 2012, dedica sempre maggiore attenzione

---

<sup>1</sup> Pubblicata anche in *Il fallimento*, 2012, 586, con nota di Gio. TARZIA, *Riscossione di crediti "anticipati" dalla banca ed efficacia del patto di compensazione nel concordato preventivo*.

e cura – su di un particolare tipo di operazione bancaria: quella comunemente definita come *anticipazione su crediti* (o *su fatture* o *su ricevute*). Si tratta di un’operazione piuttosto frequente nella prassi bancaria, che rientra nella categoria più ampia delle operazioni di smobilizzo di crediti commerciali (a cui appartiene anche lo sconto) e la cui struttura può essere così sintetizzata: la banca concede al cliente un *finanziamento* commisurato a crediti non ancora scaduti che il medesimo ha verso terzi; il cliente conferisce alla banca il *mandato* ad incassare per suo conto i suddetti crediti alla scadenza; nella convenzione si attribuisce alla banca il diritto di “trattenere” le somme riscosse, per soddisfare il suo credito da finanziamento (è il c.d. “*patto di compensazione*”); di regola sia l’anticipazione sia gli importi riscossi vengono fatti confluire in un *conto corrente* preesistente o appositamente stipulato.

Va precisato che talvolta all’anticipazione viene collegata, anziché un mandato all’incasso, la *cessione* alla banca dei crediti del cliente. Di questa variante – che porta l’operazione a configurarsi, in sostanza, come uno sconto – non mi occuperò. Mi limito solo a sottolineare che la distinzione fra mandato all’incasso di crediti e cessione dei medesimi, in principio chiarissima, nella pratica può esserlo assai meno e capita talvolta che quello che è stato formalmente qualificato dalle parti come mandato si riveli in realtà una cessione, con tutto quello che allora ne può conseguire anche e proprio sul piano degli effetti che, rispetto ad essa, può produrre la sottoposizione del cliente ad una procedura concorsuale.

2. C’è da dire subito che il tipo di operazione che qui interessa – al solito: priva di una propria disciplina normativa e governata solo dalle pattuizioni delle parti – prospetta molte questioni sia nel quadro del fallimento sia nel quadro del concordato preventivo. Più esattamente. Con riguardo al fallimento, la questione principale concerne la *revocabilità* o meno del mandato all’incasso eseguito anteriormente al fallimento; con riguardo al concordato preventivo la questione fondamentale concerne la *sorte* del mandato dopo l’ammissione del debitore a quella procedura.

Il punto cruciale, in quest’ultimo contesto, non è tanto quello se la banca conservi o meno il potere/dovere di provvedere, durante la procedura, alla riscossione dei crediti: si è tutti d’accordo nel qualificare il mandato all’incasso conferito alla banca come mandato *in rem propriam*, che come tale “resiste” anche alla dichiarazione di fallimento e quindi, *a fortiori*, all’ammissione del mandante al concordato preventivo. Il punto cruciale è, invece, se la banca, una volta incassati i crediti, possa trattenere le somme riscosse a “compensazione” del proprio antecedente credito derivante dagli anticipi; o debba invece “riversare” tali somme al mandante.

Su questo tema la giurisprudenza offre itinerari e soluzioni fortemente differenziati. Il che – mi pare di poter affermare – è una delle tante manifestazioni dell’autentico “disorientamento” talvolta provocato presso i nostri giudici dalle peculiarità di certe operazioni bancarie, risultanti dalla sovrapposizione di schemi negoziali diversi e governate esclusivamente dalla prassi.

Secondo una prima e più risalente linea ricostruttiva – di cui può considerarsi espressione la sentenza n. 10548/2009 della I sezione della Cassazione<sup>2</sup> – la questione dovrebbe essere risolta nel secondo dei due sensi indicati. Ciò in quanto dovrebbe guardarsi esclusivamente alla sussistenza o meno, nella specie, dei presupposti per la compensazione ai sensi dell'art. 56 l.fall. richiamato, per il concordato preventivo, dall'art. 169 della stessa legge: sussistenza da escludere, posto che il debito della banca mandataria di restituzione al mandante delle somme riscosse sorge solo all'atto della riscossione, quindi è *successivo* all'ammissione del mandante al concordato preventivo; mentre il credito della banca per l'anticipazione è *anteriore* all'ammissione.

Secondo un'altra linea ricostruttiva, che parrebbe riscuotere il consenso prevalente, all'interrogativo se la banca possa trattenere le somme riscosse durante la procedura si dovrebbe invece rispondere affermativamente (l'orientamento è stato inaugurato da una pronunzia della Cassazione del 1994<sup>3</sup> ed è stato seguito, nel tempo, da molte altre pronunzie della stessa Cassazione – v. da ultimo la sentenza n. 17999 del 2011<sup>4</sup> – e di giudici di merito: v. da ultimo la sentenza in rassegna). Questa soluzione viene giustificata con la considerazione:

- che il concordato preventivo non determina lo scioglimento dei contratti pendenti e quindi non produce lo scioglimento né del rapporto in questione né del conto corrente a cui il rapporto si collega, i quali dunque sono destinati a proseguire anche dopo l'ammissione del cliente a tale procedura;
- che la prosecuzione investe i rapporti nella loro interezza, quindi anche con riguardo alla clausola contenente il c.d. patto di compensazione, che nell'economia del rapporto assume un ruolo determinante, nel senso che in sua mancanza la banca non avrebbe concesso l'anticipazione;
- che sarebbe, d'altra parte, inaccettabile una "scomposizione" del rapporto dopo l'ammissione alla procedura, nel senso che la banca mantenga sì il potere/dovere di procedere alla riscossione, ma con l'obbligo di riversare le somme riscosse al debitore;
- che, in relazione a tutto ciò, non può operare la regola della "cristallizzazione" dei crediti anteriori, o più precisamente del divieto di pagamento di quei crediti;
- che, pertanto, anche dopo l'ammissione alla procedura la banca conserva il potere-dovere di provvedere alla riscossione ed il diritto di "incamerare" le somme riscosse.

3. A mio modo di vedere, entrambe le linee ricostruttive sono viziose da uno stesso errore di fondo, che le rende inaccoglibili, almeno come itinerario argomentativo.

---

<sup>2</sup> In *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Concordato preventivo*, n. 124.

<sup>3</sup> Sentenza 23 luglio 1994, n. 6870, in *Giust. civ.*, 1995, I, 149.

<sup>4</sup> In *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Fallimento*, n. 368.

a. L'errore comune ad entrambe le linee è costituito dal fatto che esse non tengono conto, o non tengono conto adeguatamente, di quello che costituisce il dato saliente dell'operazione di cui stiamo occupando, vale a dire la funzione – o se si preferisce la natura – *solutoria* del congegno negoziale mandato all'incasso/c.d. patto di compensazione. Ricordo a tale proposito che la giurisprudenza che si è occupata del problema, al quale ho accennato prima, della *revocabilità* in sede di fallimento appunto del mandato all'incasso accompagnato dal diritto della banca di trattenere gli importi riscossi è in prevalenza orientata a risolvere positivamente tale problema proprio perchè qualifica tale congegno negoziale come *mezzo anormale di pagamento* (v. fra le tante Cass. 19 novembre 2005, n. 21823<sup>5</sup>). Aggiungo che la stessa giurisprudenza riconducibile alla seconda delle linee ricostruttive considerate talvolta riconosce questa funzione solutoria, ma senza trarne le dovute conseguenze: mi riferisco, per esempio, a Trib. Roma, 21 aprile 2010<sup>6</sup>, dove espressamente si definisce la previsione pattizia di quel meccanismo come “*regolamentazione delle modalità di satisfazione del credito della banca*”.

b. Con riguardo alla prima delle due linee ricostruttive pare evidente la diretta “ricaduta” della qualificazione del congegno negoziale mandato all'incasso/c.d. patto di compensazione come strumento solutorio: viene meno il problema stesso di verificare la sussistenza dei presupposti per la compensazione *ex art. 56 l.fall.* Perché – come la medesima Cassazione, sempre nel quadro di un giudizio di revocatoria, ha avuto occasione di affermare (sentenza 5 luglio 2007, n. 15225<sup>7</sup>) – tale qualificazione impedisce in radice che possa ritenersi sorta in capo alla banca, per effetto della esecuzione del mandato all'incasso, una *autonoma obbligazione* di restituzione, da compensare con il credito da finanziamento della stessa banca.

c. Più articolato è il discorso da fare con riguardo alla seconda linea ricostruttiva che riscuote, come ho detto, il consenso della giurisprudenza maggioritaria.

- Innanzi tutto, è da dire che – nell'ipotesi di sopravvenienza del concordato preventivo – si dovrebbero tenere nettamente distinte la sorte dello specifico rapporto che qui interessa e la sorte del conto corrente a cui quel rapporto fosse, in ipotesi, collegato. Il collegamento non significa affatto assorbimento del primo nel secondo: il conto corrente fornisce una sorta di “contenitore” destinato a raccogliere i *risultati* dei diversi negozi intercorsi fra la banca ed il cliente, i quali però conservano la loro individualità. Tanto ciò è vero che, con riferimento alla nostra fattispecie, il fallimento del cliente determina sicuramente lo scioglimento del conto corrente al quale il mandato all'incasso sia in ipotesi collegato, ma – come si è detto prima e per pacifica opinione – lascia intatto il mandato in quanto tale. Credo dunque che il tema vada affrontato tenendo in considerazione solo il rapporto banca-cliente, instaurato con la stipulazione

---

<sup>5</sup> In *Il fallimento*, 2006, 779.

<sup>6</sup> In *Il fallimento*, 2010, 1300.

<sup>7</sup> In *Il fallimento*, 2008, 155.

della convenzione di anticipazione contenente il mandato all'incasso ed il c.d. patto di compensazione, e prescindendo completamente dal conto corrente al quale tale rapporto si trovi, in ipotesi, ad essere collegato.

- In secondo luogo, è da rilevare, da un lato, che il rapporto banca-cliente, nascente appunto con la stipulazione della convenzione di anticipazione contenente il mandato all'incasso con il patto di compensazione, *non può*, sopravvenuta l'ammissione al concordato preventivo, propriamente qualificarsi, in sé considerato, rapporto "pendente" o contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 72 l.fall., perché manca qualsiasi prestazione ancora da eseguire, in tutto o in parte, dal cliente. E, dall'altro, che – come si è detto prima – il meccanismo mandato all'incasso/"patto di compensazione", proprio per l'indissolubile legame fra le sue componenti evidenziato dalla giurisprudenza in questione, null'altro è che un meccanismo *solutorio*. Con la conseguenza allora che, ammesso il cliente al concordato preventivo, si pone un problema non già di prosecuzione del rapporto, ma puramente e semplicemente di soddisfacimento del credito della banca; e che, pertanto, è destinato inesorabilmente a "scattare" il divieto di pagamento dei crediti sorti anteriormente all'ammissione alla procedura.

Detto in altre parole. Diversamente da quanto è stato talvolta sostenuto, non si prospetta, con riferimento al problema in esame, un conflitto fra il principio della prosecuzione nel concordato preventivo dei rapporti pendenti ed il principio del divieto, in tale procedura, di pagamento dei debiti anteriori, da risolvere eventualmente privilegiando il primo rispetto al secondo: non si prospetta, perché il primo di quei principi *neppure entra in gioco*.

4. Si deve dunque a mio parere concludere nel senso che, ammesso il cliente della banca al concordato preventivo dopo che l'anticipazione è stata effettuata ma prima della riscossione dei crediti da parte della banca, quest'ultima possa riscuotere tali crediti, dovendo però riversare gli incassi al cliente. La relativa presa può essere avanzata, nel corso della procedura di concordato, dal medesimo cliente; ove dovesse essere intervenuto il fallimento, dal curatore fallimentare.

Può essere comunque opportuna un'ultima considerazione in relazione alle recentissime modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo.

Il nuovo art. 169-bis, introdotto dal già ricordato d.l. n. 83 del 2012, stabilisce che il debitore nel ricorso con cui chiede l'ammissione al concordato preventivo o anche dopo può chiedere che il tribunale o il giudice delegato lo autorizzino a "sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso". Non è chiaro sulla base di quali ragioni questa autorizzazione possa essere richiesta e rispettivamente concessa. Quel che interessa comunque osservare è che, ove si dovesse accogliere la ricostruzione seguita dalla giurisprudenza prevalente, la nuova disposizione dovrebbe ritenersi applicabile anche alla fattispecie che stiamo considerando: il debitore potrebbe quindi chiedere di essere autorizzato a revocare il mandato, impedendo così alla banca di riscuotere i crediti e di trattenere le somme incassate.

